Pubblicato il 22/07/2022

N. 01432/2022 REG.PROV.CAU.
N. 03231/2022 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3231 del 2022, proposto da

Paolo Tarantino, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio eletto in Napoli, via Santa Lucia n. 62 e con recapito digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Grumo Nevano, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Rosario Del Piano, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione n. 14 del 4 giugno 2022, con la quale il Consiglio

comunale di Grumo Nevano ha annullato parzialmente in autotutela la propria precedente deliberazione n. 13 del 17 maggio 2022 avente ad oggetto: “Nomina del Presidente del Collegio e nomina del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente per il periodo 1° giugno 2022 – 31 maggio 2025. Determinazione del compenso del Collegio”;

- nonché di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale o comunque connesso, compresa la deliberazione consiliare n. 15 del 4 giugno 2022, con oggetto: “Nomina nuovo Presidente del Collegio e nomina del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente per il triennio 2022 - 2025”,

tutti nella parte in cui revocano illegittimamente la nomina del ricorrente quale presidente del Collegio dei Revisori dei Conti intervenuta con la menzionata deliberazione consiliare n. 13 del 17 maggio 2022

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grumo Nevano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto il decreto presidenziale cautelare n. 1281 del 4 luglio 2022;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2022 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- l’incarico che il ricorrente riveste quale componente del Nucleo di Valutazione del Consorzio cimiteriale cui partecipa il Comune di Grumo Nevano, con funzioni di vigilanza e controllo, appare incompatibile con

quello di componente del Collegio dei Revisori dei conti del medesimo comune, in relazione a quanto previsto dalla disposizione di cui all’art. 16, comma 25-bis d.l. n. 138/2001.

- le spese possono compensarsi con riferimento alla presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge la richiesta di sospensione cautelare dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

Giuseppe Esposito, Consigliere

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Gianmario Palliggiano	**Vincenzo Salamone**

IL SEGRETARIO